

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 964

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1993

Modificazioni all'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede per i marittimi la possibilità di votare, anzichè nella sezione di appartenenza, in una situata nel comune ove si trovino per ragioni d'imbarco; la stessa facoltà non è invece riconosciuta agli aviatori, nonostante essi si trovino, rispetto all'eser-

cizio del diritto di voto, in una situazione strettamente analoga all'altra categoria di naviganti, con i quali condividono altresì la normativa che disciplina il proprio *status*, contenuta nel codice della navigazione.

Il disegno di legge che si propone ha appunto il fine di consentire anche agli aviatori di poter votare fuori del comune di residenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Nell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «marittimi», è inserita la seguente: «e gli aviatori».

2. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita con la seguente:

«*a)* certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco».